



Provincia di Cremona

# ***REGOLAMENTO PESCA DELLA PROVINCIA DI CREMONA***

*approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.143 del 23 novembre 2011*

*succ. mod. con Delibera di Giunta Provinciale n. 39 del 07.02.2012*

## Normativa di riferimento

Legge Regionale n. 31 del 05 dicembre 2008

Legge Regionale n. 25 del 28 dicembre 2011

Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003

Regolamento Regionale n. 4 del 8 febbraio 2010

Delibera di Giunta Regionale del 11.02.05 n. VII/20557

## PREMESSA

Il presente Regolamento Pesca è stato redatto, ai sensi della Legge Regionale 05 dicembre 2008 n. 31, Legge Regionale 28 dicembre 2011 n. 25, Regolamento Regionale 22 maggio 2003 n. 9, Regolamento Regionale 08 febbraio 2010 n. 4, e secondo gli accordi stipulati in data 25/01/05 con gli Uffici Pesca delle Province di Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Lecco e Lodi in materia di regolamenti di bacino per il Fiume Adda e Oglio.

### ***Art. 1 - Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica***

1. Canna lenza: con un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali.
2. Bilancia o bilancella: l'uso della bilancia di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 8 del R.R. n. 9/03 è consentito secondo le seguenti disposizioni:
  - il lato massimo della rete deve essere di 1,5 m;
  - le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;
  - la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m;
  - deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
  - è proibito appendere la rete ad una fune che attraversa il corpo idrico;
  - è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcina (pendice antislittamento);
  - è ammesso l'ausilio della carrucola;
  - la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore di 15 metri da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia che si trovino sulla stessa riva, sia su rive opposte;
  - è vietato l'uso "guadando e ranzando";
  - l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
  - è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno;
  - è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri da: sbarramenti, ponti, grate e paratoie, sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta e dalle cascate e delle idrovore;
  - l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questa appoggia con un'estremità alla riva.

**REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE 2012**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

3. Bilancione: da utilizzare solo nei seguenti corsi d'acqua e nelle modalità sotto riportate, rispettando la distanza di utilizzo del medesimo attrezzo da pescatore a pescatore di 15 metri, sia che si trovino sulla stessa riva, sia su rive opposte:
  - fiume Po: su tutto il tratto di competenza provinciale sia da terra che da natante appoggiato a riva o in movimento, con o senza carrucola, avente un palo di usura non superiore a 10 m, lato della rete non superiore a 4 m e maglia non inferiore a 20 mm;
  - fiume Adda: sul tratto di competenza provinciale dalla foce del Fiume Serio fino alla confluenza nel fiume Po (con l'esclusione dei tratti soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui è titolare o concessionaria la F.I.P.S.A.S.), da terra o da natante con l'estremità appoggiata a riva, con o senza carrucola, avente un palo di usura non superiore a 10 m, lato della rete non superiore a 3 m e maglia non inferiore a 20 mm.
4. Guadino da recupero: è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.
5. Raffio: esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

***Art. 2 – Disposizioni per la pesca dilettantistica***

1. Orari: si deve fare riferimento all'orario diffuso dall'osservatorio astronomico di Brera.
2. La pesca da natante, anche in movimento, è consentita esclusivamente di giorno nel fiume Po. Nelle restanti acque l'attività è consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata stabilmente alla riva, secondo le disposizioni definite dalla normativa vigente, salvo deroghe specifiche che possono essere concesse dalla Provincia. È consentito l'uso del ciambellone o belly-boat in tutte le acque del territorio provinciale.
3. Le esche e pasture sono consentiti l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 3 di esche e pasture (il peso è da riferirsi al materiale pronte all'uso), fatto salvo il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria, con l'esclusione del fiume Po, del fiume Oglio e del Canale Navigabile dove il quantitativo massimo ammesso di esche e pasture è rispettivamente di 5 kg (Po) e 2,5 kg (Oglio e Canale Navigabile) di cui sempre 500 grammi quale limite massimo di larve di mosca carnaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate, ad esclusione del fiume Oglio e del Canale Navigabile, ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di cui 500 g di larve di mosca carnaria, salvo specifiche deroghe autorizzate dalla Provincia.

4. La pesca notturna, praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, è consentita unicamente da riva, con massimo 3 canne lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, alle seguenti specie ittiche: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*), pesce gatto di tutte le specie. Nel fiume Oglio è consentito esclusivamente l'uso di lombrico e pesce morto come esca. La pesca notturna alla carpa è consentita nei fiume Po e Adda e nel Canale Navigabile, fermo restando il divieto di cui al comma 7 del presente articolo. È altresì consentita la cattura delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, i cui esemplari non possono essere reimmessi nei corsi d'acqua.
5. Periodi in cui vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata: fatto salvo quanto disposto dal dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni:

SPECIE	Fiume Po, Adda, reticolo idrico interno	Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese)	Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)
anguilla ( <i>Anguilla anguilla</i> )	nessuna		
Alborella ( <i>Alborella alburnus alburnus</i> ) <sup>1</sup>	15 maggio-15 luglio (limitatamente al tratto del fiume Adda posto a monte del ponte S.S. 415 di Spino d'Adda)	15 maggio-15 giugno	
barbo ( <i>Barbus plebejus</i> )	15 maggio-15 giugno	20 maggio-20 giugno*	1°maggio-30 giugno
barbo canino ( <i>Barbus caninus</i> )	tutto l'anno		
carpa ( <i>Cyprinus carpio</i> )	15 aprile-15 giugno	15 maggio-30 giugno	1°maggio-30 giugno
cavedano ( <i>L. cephalus</i> )	15 maggio-15 giugno	nessuna	
cheppia o agone ( <i>Alosa fallax</i> )	15 maggio-15 giugno *	1°maggio-30 giugno	
lampreda padana ( <i>Lampetra zanandreai</i> )	tutto l'anno		
lasca ( <i>Chondrostoma genei</i> )	tutto l'anno		
luccio ( <i>Esox lucius</i> )	1°gennaio-15 aprile		
lucio perca ( <i>Sandra lucioperca</i> )	nessuna	1°aprile-30 maggio	
persico reale ( <i>Perca fluviatilis</i> )	1°aprile-31 maggio	1°aprile-15 maggio	1°marzo- 31 maggio
persico trota ( <i>Micropterus salmoides</i> )	nessuna	1°maggio-30 giugno	
pigo ( <i>Rutilus pigus</i> )	15 aprile-30 giugno	20 aprile-20 maggio*	
savetta ( <i>Chondrostoma saetta</i> )	1°aprile-31 maggio	20 aprile-20 maggio*	
temolo ( <i>Thymallus</i> )	15 dicembre-30 aprile*		
tinca ( <i>Tinca tinca</i> )	15 maggio-30 giugno	1°maggio-30 giugno	
triotto ( <i>Rutilus aula</i> )	1°maggio-15 giugno	nessuna	
trota fario ( <i>Salmo trutta</i> )	1 domenica ottobre-ultima domenica febbraio*		
trota marmorata ( <i>Salmo marmoratus</i> )	1 domenica ottobre-ultima domenica febbraio*		
trota marmorata x trota fario	1 domenica ottobre-ultima domenica febbraio*		
trota iridea ( <i>Oncorinkiss mikiss</i> )	nessuna		
vairone ( <i>Leuciscus souffia</i> )	15 aprile-15 maggio		

**REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE 2012  
PROVINCIA DI CREMONA**

\* disposizione definita dal R.R. 9/03 art. 2 e succ. mod.

6. Misure minime: fatto salvo da quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del presente Regolamento, sono previste le seguenti limitazioni per le quali vige l'obbligo di reimmissione immediata della fauna ittica catturata:

	Fiume Po, Adda, reticolo idrico interno	Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese)	Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)
anguilla ( <i>Anquilla anquilla</i> )		40	
barbo ( <i>Barbus plebeius</i> )		25	
carpa ( <i>Cyprinus carpio</i> )		30	
cavedano ( <i>Leuciscus cephalus</i> )		25	
cheppia o agone ( <i>Alosa fallax</i> )		40	
luccio ( <i>Esox lucius</i> )		45	50
lucio perca ( <i>Stizosteidon lucioperca</i> )	nessuna		35
persico reale ( <i>Perca fluviatilis</i> )	20	18	20
persico trota ( <i>Micropterus</i> )	nessuna		28
pigo ( <i>Rutilus pigo</i> )		35	
savetta ( <i>Chondrostoma saetta</i> )		35	
temolo ( <i>Thymallus thymallus</i> )		35	
tinca ( <i>Tinca tinca</i> )	35	25	30
trota marmorata ( <i>Salmo marmoratus</i> )	50		40
trota iridea ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> )	nessuna		18
trota fario ( <i>Salmo trutta</i> )	nessuna		22

7. Durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa (*Cyprinus carpio*) è sempre vietata la pesca denominata "Carp-fishing", con particolare riferimento all'utilizzo di boiles e esche similari, fatto salvo quanto disposto all'art. 4 comma 3.

7 bis) Obbligo di reimmissione immediata della Carpa (*Cyprinus carpio*) se il singolo pesce supera gli 8 (otto) Kg di peso.

8. Quantità massime di catture giornaliere (oltre il quale vige l'obbligo di reimmissione): i limiti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 3 del R.R. 9/03, sono così perfezionati:

	Fiume Po, Adda, reticolo idrico interno	Fiume Oglio Nord (a monte del salto di Isola Dovarese)	Fiume Oglio Sud (a valle del salto di Isola Dovarese)
trota marmorata e loro ibridi		n. 1	
temolo		n. 1	
luccio		n. 2	
persico reale	n. 10	n. 15	n. 10
alborella	1 kg	3 kg complessivi	
vairone	1 kg		
triotto	1 kg		

9. Su tutto il territorio provinciale per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone: alborella, anguilla, cobite comune, gobione, scardola, triotto e vairone. Esclusivamente per l'utilizzo come esche vive, ad

eccezione del fiume Oglio, è ammessa la cattura e la detenzione, in deroga ai periodi di divieto, di complessivi 20 esemplari delle citate specie, i quali dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori.

10. Pesca con reti: è vietata la pesca con qualsiasi tipo di rete nei seguenti corsi d'acqua:

- Fiume Serio, Canale Navigabile e Canale Vacchelli;
- Colatore Serio Morto: dalla chiusa a monte di Castelleone fino al secondo attraversamento della Paullese SS415 (compreso il tratto dello canale Serio Morto - scaricatore di Gombito), per una lunghezza complessiva di circa 1,7 km
- Bodri;
- Fontanili: nei tratti compresi dal capofonte o teste (origine del corso d'acqua) a 500 metri a valle;
- Acque soggette a diritto esclusivo di pesca di cui è titolare o concessionaria la F.I.P.S.A.S., ad eccezione del fiume Adda dove comunque è consentito esclusivamente l'uso della bilancella.

### ***Art. 3 – Contenimento delle specie ittiche alloctone ritenute dannose***

1. In base a quanto disposto dal capitolo 3.1 del Documento Tecnico Regionale (D.G.R. n. 7/20557 dell'11 febbraio 2005) le specie alloctone ad esclusione di quelle riportate nella tabella 3-4 della citata delibera sono da considerarsi dannose e come tali, se catturate, non possono essere di nuovo immesse nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.
2. É disposta deroga all'obbligo di trattenere carassi (*Carassius* sp.) catturati, limitatamente al Canale Navigabile, corpo idrico degradato dal punto di vista ambientale; i pesci eventualmente liberati devono essere immessi obbligatoriamente nello stesso Canale.
3. É disposta deroga all'obbligo di trattenere i pesci gatto (*Ictalurus melas*) catturati su tutte le acque del territorio provinciale, permettendo la reimmissione degli stessi ma obbligatoriamente nello stesso corso d'acqua dove sono stati catturati.

### ***Art. 4 - Gare di pesca e campi gara fissi***

1. Così come stabilito dall'art. 13, comma 3 del R.R. 9/03 le misure minime non si applicano in occasione delle gare di pesca, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Fiume Adda

**REGOLAMENTO PESCA PROVINCIALE 2012**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 del presente regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Fiume Adda.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento non si applicano durante le gare e manifestazioni di pesca regolarmente autorizzate sul Canale Navigabile,.
4. Le specie oggetto di deroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mantenute vive e vitali e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.
5. Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di utilizzo della nassa, che può essere impiegata solo durante le gare di pesca regolarmente autorizzate/collocate.

*Art. 5 – Attrezzi, tempi e luoghi previsti per la pesca professionale*

1. La pesca di professione può essere esercitata con tutti gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca dilettantistica e con gli attrezzi previsti dai successivi comma 2 e 3 del presente articolo.
2. Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo A sono:
  - a) Tremaglio da canale: lunghezza massima della rete 100 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 60 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° maggio al 31 luglio.
  - b) Tremaglio da posta: lunghezza massima della rete 50 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 60 mm.
  - c) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° luglio al 31 luglio.
  - d) Bilancione a carrucola: lato massimo della rete 10 m. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 50 mm. È vietato l'uso dal 1° maggio al 30 giugno.
  - e) Guada - tappino - magentina: diametro massimo del semicerchio metri 1,5. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 15 millimetri. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.
  - f) Sparviero: il lato delle maglie della sacca non deve essere inferiore a 20 mm. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1° maggio al 30 giugno.

3. Gli attrezzi specifici per la pesca di professione consentiti nelle acque classificate di tipo C del fiume Adda dalla confluenza del fiume Serio fino alla foce, con l'esclusione dei tratti in cui sussistono i diritti esclusivi di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria, sono i seguenti:
- a) Tremaglio da posta: lunghezza massima della rete 50 metri. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 60 millimetri.
  - b) Bertovelli - sarvere' - tamburini: diametro massimo di apertura della bocca di 1,0 m. Il lato delle maglie della camera non deve essere inferiore a 20 millimetri. L'utilizzo di tale rete è vietato dal 1°luglio al 31 luglio.
4. L'attrezzo specifico per la pesca di professione consentito nelle acque classificate di tipo C è il guardino per cobiti e ghiozzi che deve avere un diametro massimo del semicerchio pari a 1,3 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 8 millimetri. L'utilizzo di tale rete è sempre vietata dal 1°maggio al 31 luglio e non è mai consentita nelle seguenti acque di tipo C:
- a) roggia Alchina, roggia Acquarossa, roggia Merlò Giovane, roggia Ora, Naviglio di Melotta, fiume Riglio, Fiume Serio, Canale Navigabile e Canale Vacchelli, Serio Morto (dalla chiuse a monte di Castelleone fino al secondo attraversamento della Paullese SS415 – compreso il tratto del canale Serio Morto - scaricatore di Gombito, per una lunghezza complessiva di circa 1,7 km)
  - b) Bodri;
  - c) Fontanili: nei tratti compresi dal capofonte o teste (origine del corso d'acqua) a 500 metri a valle;
  - d) tutte le acque interne ai Siti della Rete Natura 2000;
  - e) acque soggette a diritto esclusivo di pesca di cui è titolare o concessionaria la F.I.P.S.A.S.;
  - f) quando i livelli idrici sono inferiori a 40 cm, per 50 metri a valle e a monte rispetto al luogo di pesca.
  - g) nei corpi idrici dove il guardino per cobiti e ghiozzi (a livello di diametro massimo del semicerchio) è più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;

I periodi di divieto e le misure minime delle specie ittiche di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2, si applicano anche alla pesca professionale.

## **Art. 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Atto si rimanda alla legislazione statale, regionale e provinciale in materia di pesca a tutela del patrimonio ittico. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare tutte le predette disposizioni.